



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE DI CONCESSIONE DELL'ATTINENZA COMUNALE

Il Municipio di Pura, richiamati:

- l'art. 40 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit);
- gli artt. 20 della Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit);
- gli artt. 192 Legge organica comunale (LOC) e 44 Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC);
- la risoluzione municipale no. 1335 / 2018

Art. 1 Campo di applicazione

¹La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

Art. 2 Ammontare delle tasse

¹Per i diversi tipi di procedura il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- | | |
|---|-----------|
| a) Procedura ordinaria per stranieri | |
| Persone che al momento della domanda sono maggiorenni | Fr. 650.- |
| Persone che al momento della domanda sono minorenni | Fr. 450.- |
| Coniuge che deposita una domanda congiunta | Fr. 500.- |
| b) Procedura ordinaria per confederati | Fr. 450.- |
| c) Procedura agevolata per stranieri | Fr. 300.- |
| d) Procedura agevolata per confederati | Fr. 300.- |

²La tassa può essere proporzionalmente aumentata qualora la verifica e la decisione sulla domanda dovessero comportare atti di istruzione supplementari o altri accertamenti presso autorità cantonali e federali.

Art. 3 Riscossione

¹Le tasse devono essere pagate prima che il Municipio sottoponga il messaggio al Consiglio comunale per le decisioni di sua competenza.

²Le tasse sono esigibili indipendentemente dall'esito della procedura.

³Qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione prima del preavviso municipale e prima di un eventuale esame (procedura ordinaria con esame), il 20% della tassa è restituita al/la candidato/a.

Art. 4 Entrata in vigore

¹Trascorso il termine di ricorso, la presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2018. Per le procedure pendenti inoltrate entro il 31.12.2017 valgono le tariffe fissate dall'ordinanza municipale del 24 dicembre 2013.

Art. 5 Disposizioni finali

¹Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

²Data di pubblicazione agli albi: 12 gennaio 2018

Il Sindaco
Matteo Patriarca

PER IL MUNICIPIO:



Il Segretario
Andrea Sciolli

Pura, 12 gennaio 2018